



Rep. Gen.le n. 640 del 14/6/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIPARTIMENTO AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 38

DEL 31-05-2011

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time di tipo verticale annuale nella misura dei 2/3 dell'orario di lavoro a tempo pieno a part-time di tipo verticale annuale nella misura del 50% con il dipendente Sig. Todaro Antonino Istr. Amm.vo cat. Economica C5 a decorrere dall' 01/07/2011(matr.1165).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Istrut. Amm.vo cat. economica C5 Sig. Todaro Antonino nato a S.Teresa di Riva (ME) il 20/03/1960, attualmente ha un rapporto di lavoro a part-time verticale annuale nella misura dei 2/3 dell'orario di lavoro a tempo pieno, con prestazioni lavorative di 8 mesi da gennaio ad agosto e mesi 4 da settembre a dicembre senza alcuna prestazione lavorativa, autorizzato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 1060 del 23/07/1999 e successive determinazioni dirigenziali di proroga;

VISTA l'istanza del 18/05/2011, assunta al protocollo in data 25/05/2011 al n° 0019470/11, con la quale il dipendente summenzionato chiede la trasformazione del suddetto rapporto di lavoro in part.time verticale annuale al 50% con prestazioni lavorative di mesi 6 (da gennaio ad giugno) e mesi 6 (da luglio a dicembre) senza prestazioni lavorative, dovendo collaborare nell'azienda di famiglia;

VISTO il nulla-osta del Capo di Gabinetto - U.O. Osservatorio Mercato del lavoro e centri per l'impiego Dott. Antonino Carbonaro apposto in calce sull'istanza summenzionata;

VISTO, l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 successivo a quello dell'1.04.1999;

LETTO il comma 14 dell'art 4 del C.C.N.L. summenzionato che così recita: " i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico";

LETTO, altresì, il parere dell'ARAN del 04.11.2002 che chiarisce quanto previsto dal comma 14 dell'art.4 del CCNL del 14.09.2000, che recita: omissis..... i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. Si tratta di un diritto potestativo riconosciuto a favore del dipendente che, se ritiene, può decidere di tornare a tempo pieno; se invece il dipendente non esercita tale diritto, perchè ha interesse a rimanere a tempo parziale, il suo rapporto non subisce alcuna modifica e rimane a tempo parziale senza bisogno di proroghe o rinnovi. In altri termini, quando un rapporto viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale, tale trasformazione non ha alcuna scadenza, salvo quanto previsto dal citato comma 14;

VISTO il comma 7 del summenzionato art.4 del C.C.N.L. del 14.09.2000 il quale recita: I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali;

VISTO, altresì, il C.C.N.L. 2002/2005;

CONSIDERATO che si può aderire alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro avanzata dal dipendente Sig. Todaro Antonino;

VISTO il Decreto Legislativo 25.02.2000, n°61;

VISTO l'art. 1, commi da 56 a 58 – della legge finanziaria 23 dicembre 1996; n° 662, che detta nuove regole in materia e la Circolare esplicativa N° 3/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 27/12/1997, N° 449 che al comma 27 dell'art. 39, prevede che "le disposizioni dell'art. 1 commi 58 e 59 della legge 27 dicembre 1996 N° 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle Regioni e degli Enti Locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo", mentre al comma 25 prevede la possibilità di partecipare ai trattamenti accessori in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato;

VISTO l'art.73 della legge n°133/2008 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che apporta modifiche ai commi 58 e 59 dell'art.1 della legge 23.12.1996, n.662;

VISTO, altresì, il D.L. n° 79 del 28 marzo 1997, convertito in legge 140 il 28 maggio 1997, che, tra l'altro riduce da tre a due anni l'arco di tempo per il quale è possibile richiedere il rientro in servizio a tempo pieno;

VISTA la L.R. n° 48/1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito nella Regione Siciliana della Legge Regionale N° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time verticale annuale nella misura dei 2/3 dell'orario di lavoro a tempo pieno, a part – time verticale annuale nella misura del 50% avanzata in data 18/05/2011 dall'Istrut. Amm.vo cat. economica C5 Sig. Todaro Antonino nato il 20/03/1960;

DARE ATTO, che le prestazioni lavorative annuali, nella misura di mesi 6, si svolgeranno da gennaio a giugno e mesi 6 da luglio a dicembre senza prestazione lavorativa;

DARE ATTO, altresì, che il trattamento economico, sarà proporzionale alle prestazioni lavorative, mentre il trattamento previdenziale e di fine rapporto viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell' art.8 della legge 554/1988 e successive modifiche ed integrazioni;

STABILIRE che, il nuovo rapporto di lavoro a part-time di tipo verticale annuale, avrà inizio a decorrere dall'1/07/2011 e per un periodo non inferiore ad un biennio, ai sensi dell'art. 4 comma 14 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e del parere ARAN del 04/11/2002;


CHE il dipendente potrà decidere di tornare a tempo prima della scadenza del biennio nei termini previsti dal comma 14 dell'art.4 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000 ;

STABILIRE, inoltre, che il dipendente a tempo parziale verticale annuale, ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestato nell'anno, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del più volte citato CCNL del 14/09/2000;


INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL Responsabile
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE
(Antonino Calabrò)



COPIA TELESCALATA CONFORME AL SUO ORIGINALE

Messina 2

